

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2577

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CAIANIELLO)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(ARCELLI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(FRATTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1996,
n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di
controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di
contrastare l'evasione e la corruzione

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reitera il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 17, che riproduceva le disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (con separato provvedimento d'urgenza vengono invece riproposte le disposizioni recate dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) del precedente decreto-legge 18 novembre 1995, n. 486, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali. Durante i lavori parlamentari relativi alla conversione in legge del citato decreto n. 486 del 1995, infatti, è stato rilevato che, rispondendo a due diverse finalità, le norme in esso contenute avrebbero dovuto più opportunamente formare oggetto di due distinti provvedimenti.

Si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

Articolo 1. - Istituisce il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF), posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

Articolo 2. - Provvede a disciplinare l'organizzazione del Servizio, prevedendone l'articolazione in uffici e stabilendo che esso è costituito da un direttore e da dieci componenti. Il direttore, che dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e con esercizio di funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato, in servizio da almeno dieci anni. I componenti, di età non superiore a sessantacinque anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica

non inferiore a consigliere di Corte d'appello, con esercizio delle funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato, in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria e ufficiali generali della Guardia di finanza, nonché tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti esercitano le funzioni di capi uffici. Al Servizio sono assegnati, per non più di quattro anni, cento dipendenti scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

L'indirizzo dello STAF spetta al Ministro delle finanze, sentito un comitato composto dal direttore del Servizio, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze, che partecipa alle sedute senza diritto di voto.

Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni lordi, per il direttore, e di lire 70 milioni lordi, per gli altri componenti.

Articolo 3. - Prevede che il Servizio vigili sull'operato del personale dell'Amministrazione finanziaria, civile e militare, nonché sull'operato dei componenti delle commissioni tributarie e di quelli, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, che partecipano a comitati, commissioni e ad altri organismi della stessa Amministrazione, procedendo, su direttive generali del Ministro delle finanze, ad eseguire accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio, nonché a compiere ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, ad eseguire indagini patrimoniali richiedendo alle amministrazioni pubbliche, all'Ammini-

strazione postale, agli enti creditizi ed alle società finanziarie in genere, informazioni o documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal personale con tali enti. Richiede, inoltre, informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini, relativamente ai predetti soggetti.

Il Servizio cura, inoltre, la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe patrimoniale.

Le funzioni ispettive e di controllo sono esercitate dal Servizio anche a seguito di rapporto del SECIT o dei dirigenti degli uffici finanziari.

Allo svolgimento dei procedimenti di controllo dello STAF si applicano, con esclusione dell'avviso di procedimento, i principi e le regole della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Servizio, in attesa della istituzione di un sistema di controllo su tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, può estendere le sue funzioni anche nei riguardi dei dipendenti di altre amministrazioni, su richiesta del Ministro competente.

Si prevede, inoltre, che le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1 e 4 si applichino a tutti gli appartenenti allo STAF.

Articolo 4. - Prevede l'istituzione presso lo STAF dell'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3, che pertanto sono tenuti a comunicare allo STAF, ogni due anni, i dati e le notizie, stabiliti dal Ministro delle finanze con il regolamento di cui all'articolo 5, sul loro stato patrimoniale e sulle disponibilità del nucleo familiare. Il quadro delle indagini può essere integrato anche con le informazioni relative all'esercizio, da parte di coniugi non separati e figli conviventi, di attività di consulenza e di assistenza fiscale.

Articolo 5. - Dispone che con decreto del Ministro delle finanze vengano dettate le norme di attuazione degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6. - Apporta modifiche ai compiti, al numero e alla durata dell'incarico degli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. In particolare, prevede che i controlli svolti dal Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) sull'attività di verifica e di accertamento degli uffici finanziari, individuati in base ad elementi oggettivi, e della Guardia di finanza vengano effettuati sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

RELAZIONE TECNICA

Agli articoli 1 e 2 del provvedimento si prevede l'istituzione e l'organizzazione del Servizio di tutela dell'amministrazione finanziaria (STAF) al quale sono addetti undici tra magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati e procuratori dello Stato, con funzioni di capi uffici.

L'onere derivante dalle norme è valutato in lire 803 milioni e la relativa copertura è assicurata dalla riduzione di undici unità nel numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari stabilita dall'articolo 6, comma 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 13 luglio 1995, n. 286, 18 settembre 1995, n. 382, 18 novembre 1995, n. 486, e 16 gennaio 1996, n. 17.

Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1996.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del Ministro delle finanze.

2. Lo STAF esercita le funzioni indicate all'articolo 3.

Articolo 2.

(Organizzazione dello STAF)

1. Lo STAF si articola in uffici ed è costituito da un direttore e da dieci componenti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione e con ef-

fettivo esercizio di tale funzione per almeno tre anni, o tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, o tra avvocati dello Stato in servizio da almeno dieci anni. Il direttore dura in carica un quinquennio, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza; l'incarico non è rinnovabile.

3. I componenti, che devono avere un'età non superiore a 65 anni, sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e sono scelti tra magistrati ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello e con effettivo esercizio di tali funzioni per almeno tre anni, tra magistrati amministrativi, contabili e militari, con qualifica equiparata, tra avvocati e procuratori dello Stato in servizio da almeno cinque anni, tra dirigenti generali dell'Amministrazione finanziaria in numero non superiore ad una unità, tra ufficiali generali della Guardia di finanza in numero non superiore ad una unità, tra dirigenti del servizio ispettivo della Banca d'Italia e tra professori universitari ordinari. I componenti durano in carica cinque anni e sono preposti agli uffici. L'incarico non è rinnovabile.

4. Il direttore e i componenti dello STAF sono collocati fuori del ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

5. Allo STAF sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.

6. L'indirizzo dell'attività dello STAF compete al Ministro delle finanze, sentito un apposito comitato composto dal direttore dello STAF, dai capi degli uffici e dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. Il comitato è presieduto dal direttore dello STAF o da altro componente da lui delegato.

7. Ai componenti del comitato con diritto di voto compete un trattamento economico annuo aggiuntivo di lire 103 milioni lordi per il direttore e di lire 70 milioni lordi per gli altri componenti.

8. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, valutato in lire 803 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Articolo 3.

(Funzioni dello STAF)

1. Al fine di verificare l'osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, svolge le seguenti funzioni:

a) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

b) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma tenendo anche conto del loro tenore di vita;

c) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi e alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera b). Le notizie e i dati richiesti, qualora non siano trasmessi entro i termini fissati, ovvero vi siano elementi concreti per ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti, possono essere acquisiti direttamente anche con perquisizioni e sequestri autorizzati dal procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed eseguiti con modalità tali da assicurare la riservatezza dei terzi;

d) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

e) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alla lettera b);

f) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista all'articolo 4;

g) richiede all'Amministrazione finanziaria, civile e militare, le verifiche e i controlli fiscali occorrenti ai fini delle indagini;

h) ove dalle indagini di cui al presente comma emergano fatti rilevanti ai fini della responsabilità penale, amministrativo-contabile, o comunque relative al corretto adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri di ufficio, ne dà tempestiva comunicazione agli organi di rispettiva competenza.

2. Lo STAF esercita le proprie funzioni ispettive e di controllo anche a seguito di rapporto del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) o dei dirigenti degli uffici finanziari.

3. Le informazioni, i documenti e gli elementi acquisiti dallo STAF nel corso delle indagini si considerano a tutti gli effetti attività istruttoria del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del dipendente, secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Indagini patrimoniali possono essere estese, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica del luogo di residenza o di sede, ai prossimi congiunti dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, nonché a terzi, persone fisiche o giuridiche, imprese ed enti rispetto ai quali vi siano specifici elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei suddetti dipendenti. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, nonché ai soggetti che partecipano a comitati, organi consultivi e a qualsiasi altro organo collegiale dell'amministrazione ancorché non appartenenti a quest'ultima.

6. Gli accertamenti, le indagini e gli atti acquisiti sono coperti da segreto di ufficio. Le relative attività debbono essere specificamente verbalizzate.

7. I procedimenti di accertamento e di ispezione posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione dell'avviso di procedimento.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 1 e 4, si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF.

9. In attesa dell'emanazione di un sistema di controllo esteso a tutti i dipendenti dell'amministrazione statale, su richiesta del Ministro competente, lo STAF può estendere la sua attività anche nei confronti di dipendenti di altre amministrazioni.

Articolo 4.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso lo STAF è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati nei commi 1 e 5 dell'articolo 3. Tali soggetti debbono comunicare ogni due anni e per iscritto allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 5, indicativi della situazione patrimoniale e delle disponibilità del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di coniugi non separati e figli conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente secondo le disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

3. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, in base alla normativa vigente, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti alle attività di cui al comma 5 dell'articolo 2. Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

Articolo 5.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - CALANIELLO - ARCELLI - FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: CALANIELLO

